

mutui fatti ai termini del titolo primo, possono contenere la indicazione del tempo in cui saranno rimborsate. Gli istituti emittenti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare le cartelle che non hanno scadenza, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti. »

(È approvato).

« Art. 2. All'articolo 34 della citata legge 23 gennaio 1887 è sostituito il seguente articolo 24:

« È fatta facoltà agli Istituti autorizzati all'esercizio del Credito agrario ed alla emissione delle cartelle di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici, e di conceder loro, come agli Istituti ordinari e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni del Credito agrario. »

(È approvato).

« Art. 3. I fondi disponibili della Cassa depositi e prestiti, oltre ai collocamenti indicati nell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779 (serie 3ª), potranno anche impiegarsi in acquisto di cartelle agrarie. »

(È approvato).

« Art. 4. All'articolo 12 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione. »

(È approvato).

« Art. 5. Il Governo ha facoltà di autorizzare con decreto reale gli Istituti esercenti il credito agrario a termini del titolo II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), a somministrare le somme mutate in cartelle al loro valore nominale.

(È approvato).

« Art. 6. Sono applicate alle cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887, numero 4716 (serie 3ª), sulla emissione, in caso di perdita, dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii. »

Salandra, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Salandra, relatore. Prego la Camera di con-

sentire che si corregga un lieve errore di dizione che è incorsa nella citazione della legge.

In luogo di dire: « della legge 14 luglio 1887, n. 4716 (serie 3ª), sull'emissione in caso di perdita dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii » si deve dire: « della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª), concernente la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii. »

Presidente. L'articolo dunque suonerebbe così:

« Sono applicate alle cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª), concernente la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Si procederà oggi in principio della seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al disegno di legge per il risanamento della città di Napoli.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

L'onorevole ministro dell'interno non è presente?

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Posso rappresentarlo io.

Presidente. Sta bene.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fortunato, segretario, legge. (Vedi *Stampato*, numero 174-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino.

Sorrentino. Pareva che un sorriso fosse caduto sulla mia sorte parlamentare consentendomi di esporre oggi quello che mi era stato impedito di svolgere in altra occasione. Però anche il nuovo sorriso è rimasto a metà, giacchè io avrei desiderato che si fosse oggi trovato al suo banco l'onorevole ministro dell'interno, al quale specialmente io dovrei rivolgere le mie parole. Ma ad ogni modo v'è il resoconto parlamentare, v'è il ministro di agricoltura e commercio, e potrà egli raccogliere i miei voti.